

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede referente</i> Pag. 1</p> <p>AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> » 6 <i>In sede referente</i> » 7</p> <p>GIUSTIZIA (IV): <i>In sede legislativa</i> » 7 <i>In sede referente</i> » 9 <i>Sottocommissione per i pareri</i> » 10</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i> » 10</p> <p>FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede referente</i> » 11</p> <p>ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede referente</i> » 13 <i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i> » 16 <i>In sede referente</i> » 17</p> <p>TRASPORTI (X): <i>In sede legislativa</i> » 18 <i>In sede referente</i> » 18 <i>Indagine conoscitiva sui trasporti pubblici e privati</i> » 19</p>	<p>INDUSTRIA (XII): <i>In sede legislativa</i> Pag. 19</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 20</p> <p>CONVOCAZIONI » 21</p> <p>RELAZIONI PRESENTATE » 24</p> <p>FERRATA CORRIGE » 24</p> <hr style="border: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center;">AFFARI COSTITUZIONALI (I)</p> <p style="text-align: center;"><i>IN SEDE REFERENTE</i></p> <p>MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — <i>Presidenza del Presidente</i> BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene per il Governo il Ministro Segretario di Stato Gaspari.</p> <p>Proposta di legge:</p> <p>Mitterdorfer ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (560).</p> <p>Il relatore Bressani illustra la proposta di legge e propone che la Commissione esprima parere favorevole al suo ulteriore <i>iter</i> richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di istituire per gli insegnanti di cui alla proposta stessa un ruolo speciale.</p> <p>La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del relatore.</p>
---	--

Disegno e proposta di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

Giomo ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2188).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti.

I deputati Ianniello e Cavallari presentano emendamenti modificativi degli articoli 7, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 28, 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il Ministro Gaspari, poiché gli emendamenti riguardano materie già oggetto di contrattazioni sindacali e sui quali non ritiene di poter esprimere un meditato parere chiede il rinvio della seduta se gli emendamenti fossero mantenuti.

I deputati Ianniello e Cavallari ritirano gli emendamenti, riservandosi di presentarli in Assemblea.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

« Nel primo comma, dopo le parole " saranno riordinate " sono aggiunte le seguenti: " con effetto dal 1° luglio 1970 " ».

Nel secondo comma, dopo le parole: « fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste », sono aggiunte le seguenti: « di norma ».

Nel terzo comma, dopo le parole: « selezione del personale », sono aggiunte le seguenti: « anche con l'eliminazione degli esami di avanzamento ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il passaggio alla carriera superiore, nei casi attualmente previsti, sarà consentito, anziché alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di

primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalità sarà consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Sarà prevista la possibilità, per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sarà coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprenderà tutti i posti disponibili più un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica ».

All'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « Dovrà, di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonché alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento. Analoga struttura, con gli opportuni adattamenti in relazione a particolari esigenze e con decorrenza dal 1° gennaio 1971, sarà stabilita per i ruoli organici del personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ».

Il deputato Caruso si riserva di presentare in Assemblea un emendamento tendente alla

soppressione delle parole « di norma » al secondo comma.

La Commissione, quindi, approva gli articoli 8 e 9 nel seguente testo:

ART. 8.

L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianità per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale o quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse in relazione alle diverse attribuzioni, soprattutto per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie.

I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1° luglio 1970 ».

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 246 è sostituito dal seguente:

« Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari ».

I deputati Fregonese e Ciampaglia si riservano di presentare in Assembea emendamenti rispettivamente all'articolo 8 e all'articolo 9.

La Commissione accantona la discussione dell'articolo 10 e approva successivamente gli

articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nel seguente testo:

ART. 11.

Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, le parole « 31 dicembre 1970 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° settembre 1971, sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1° settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione. Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sarà corrisposto, con effetto dal 1° settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione ».

Nel quarto comma, le parole « 1° gennaio 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 1971 ».

ART. 12.

All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole « le misure provvisorie » sono sostituite dalle seguenti: « le nuove misure »;

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Resta fermo il disposto di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 ».

ART. 13.

L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedi-

menti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;

2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ove già costituito, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

A successive eventuali riduzioni dei ruoli organici di una o più amministrazioni — comprese quelle ad ordinamento autonomo — in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ove già costituito, sempre che dalle modifiche stesse consegua una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.

ART. 14.

All'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Le parole: « 31 dicembre 1970 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

ART. 15.

L'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e — tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 — la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.

Per le materie di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 16, secondo comma, ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura ».

ART. 16.

L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249 è sostituito dal seguente:

Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni per quanto attiene allo ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le Regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.

Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge ed all'applicazione dei decreti in essa previsti si provvede con personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 17.

Le note (1), (6), (8) e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249 sono sostituite dalle seguenti:

« (1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori del servizio escavazione porti, nonché per i padroni di rimorchiatori e i padroni marittimi per il traffico ».

« (6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di un'aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del

computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio ».

« (8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non superiore al dieci per cento dei posti di organico di sottufficiale; per quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è fissata a diciotto anni. Per i restanti sottufficiali la detrazione predetta è stabilita come segue: sergente maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici ».

« (9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità. La detrazione dall'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano, anni zero; maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette ».

ART. 18.

Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, valutato in lire 60 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il deputato Caruso si riserva di presentare in Assemblea un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 11.

La Commissione, quindi, riprende l'esame dell'emendamento governativo, che sostituisce l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il deputato Caruso si dichiara contrario all'emendamento governativo.

Il deputato Cossiga dichiara di concordare con il deputato Caruso, in quanto la formulazione del testo governativo non risolve i problemi della individuazione e qualificazione dei dirigenti statali, ma con criteri soltanto sindacalistici crea una confusa strutturazione, che danneggia soprattutto coloro che ef-

fettivamente debbono svolgere, o svolgono, funzioni di alta amministrazione. Conclude sottolineando come la sua posizione non sia dettata da preclusioni verso i problemi delle carriere direttive statali, che, a suo avviso, invece, devono trovare definitive ed obiettive soluzioni soprattutto nell'interesse dello Stato.

I deputati Cavallari, Ianniello, Di Primio si dichiarano d'accordo con il deputato Caruso.

Il relatore Mancini dichiara che l'emendamento governativo concretizza un accordo sindacale e costituisce una valida proposta di soluzione dei problemi dell'amministrazione e, pertanto, si dichiara favorevole allo emendamento.

Il Ministro Gaspari dichiara che l'articolo 16 rientra nel complesso degli accordi sindacali, che costituiscono un tutto inscindibile, stipulati oltre che con la Dirstat, anche con le Confederazioni sindacali alle quali il Governo, per indurle ad accettare il contenuto dell'articolo 16, fece altre concrete concessioni. Deve, pertanto, notare che la interpretazione che le confederazioni sindacali, da un lato, e la Dirstat, dall'altro, danno al citato articolo 16 diverge da quella che dà il Governo, il quale interpreta l'articolo come strumento di riordinamento funzionale delle carriere, nell'interesse precipuo dell'Amministrazione. Propone che la Commissione rinvi l'esame dell'emendamento per consentire al Governo di presentare un nuovo testo, su cui converga l'adesione dei sindacati e che esprima l'indirizzo emerso dalla discussione della Commissione, fondato primariamente sull'interesse della Amministrazione dello Stato e che tenga conto dei legittimi interessi dei funzionari direttivi.

I deputati Spagnoli e Caruso si dichiarano contro il rinvio, mentre il deputato Cossiga aderisce alla proposta del Ministro, che è accolta dalla Commissione, la quale rinvia il seguito della discussione a martedì 12, alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CORONA*: — Intervengono il Ministro per la ricerca scientifica Ripamonti ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Tedeschi.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (2190);

Andreotti ed altri: Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti (979).

Il Presidente Corona comunica il parere favorevole espresso dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali sugli emendamenti che la Commissione aveva accolto in linea di massima e ricorda che nella seduta precedente sono stati approvati gli articoli 1, 4, 5, 11 del disegno di legge.

La Commissione, passando all'esame dei rimanenti articoli, approva l'emendamento soppressivo dell'articolo 2. Approva quindi l'articolo 3 con una modifica al primo comma e con la soppressione del secondo comma.

Nel testo proposto dal Presidente sono poi approvati gli articoli 6, 7 e 8, mentre è soppresso l'articolo 9.

Gli articoli 10 e 12 sono approvati nel nuovo testo proposto dal Presidente.

Senza modificazioni, tranne per due (quello riguardante il trasferimento del personale dell'Opera e quello sostitutivo dell'articolo 13 del disegno di legge), sono poi approvati tutti gli articoli aggiuntivi proposti dal Presidente.

In sede di dichiarazione di voto, si esprimono a favore del provvedimento, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Minasi, Jacazzi, Mattarelli, Alfano, Abbiati, Terrana e Monaco.

Sono quindi approvati due ordini del giorno, uno, a firma degli onorevoli Foschi ed altri, inteso ad impegnare il Governo ad una riforma organica dell'assistenza sociale e della previdenza nel quadro della sicurezza sociale e delle nuove competenze regionali; e l'altro, a firma degli onorevoli Jacazzi ed altri, inteso ad assicurare il mantenimento della sede al personale trasferito dall'Opera nazionale Ciechi civili.

Infine, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato, restando assorbita la proposta di legge Andreotti ed altri n. 979.

Disegno di legge:

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2352).

Il relatore Felici illustra favorevolmente il provvedimento con il quale si autorizza la spesa per la realizzazione di programmi di

ricerca fondamentale ed applicata nel campo spaziale (completamento del programma San Marco C; manutenzione e migliorie del poligono mobile San Marco; programmi da svolgersi presso i laboratori nazionali e programma speciale « Sirio ») per un importo complessivo, riferito agli anni finanziari compresi tra il 1969 e il 1972, di lire 29.400 milioni.

Il deputato Maulini avanza la proposta di un breve rinvio dell'esame del disegno di legge per consentire l'acquisizione di ulteriori dati sull'argomento. Rivolge richiesta al Ministro di fornire una adeguata documentazione ai fini di una meditata decisione.

Il deputato Flamigni osserva che la richiesta di una maggiore documentazione è stata formulata dalla sua parte anche al Senato ed è rimasta senza risposta.

Il Ministro Ripamonti dopo aver affermato la sua disponibilità per una ampia discussione informativa sulle prospettive e sui programmi spaziali in atto nel nostro paese (discussione che a suo parere potrebbe costituire oggetto di una seduta *ad hoc*), si sofferma ad illustrare le finalità del disegno di legge nonché i criteri di ripartizione dei fondi e conclude rappresentando i motivi di urgenza che lo inducono a chiedere una sollecita approvazione.

Il deputato Salvi nel prendere atto delle dichiarazioni del Ministro prospetta anche egli l'opportunità di un breve rinvio. Analoga richiesta è avanzata dal deputato Alfano.

La Commissione rinvia quindi l'esame alla terza settimana del mese di maggio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 11,55. — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Tedeschi.

Proposta di legge:

Maulini ed altri: Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini della indennità di fine servizio (*Parere della VI Commissione*) (1663).

L'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Roberti ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1062);

Cavaliere: Modificazione alla legge 18 febbraio 1963, n. 86, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1151);

Amodio: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353);

Usvardi ed altri: Norme integrative della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernenti la sistemazione del personale dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza in particolare situazione (1446);

Canestrari ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466);

Orlandi e Palmiotti: Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b), c), della legge 26 giugno 1962, n. 885 (1856);

Biasini ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136);

Napoli ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166).

Su proposta del deputato Mattarelli al quale si associa il deputato Flamigni, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto con l'incarico di esaminare organicamente la materia e di presentare proposte per un testo unificato dei provvedimenti assegnati, comprese le proposte di legge nn. 837, 1035, 1040, 2158 e quelle in corso di assegnazione.

Sono chiamati a far parte del Comitato i deputati Mattarelli, in qualità di presidente, Abbiati, Alfano, Boldrin, Flamigni, Lattanzi, Maulini, Miotti Carli Amalia e Sgarlata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,05.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Oronzo Reale.

Proposte di legge:

Bodrato ed altri: Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario (931);

Cervone e Lettieri: Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario (1067).

Si passa all'esame degli articoli.

Su richiesta del ministro Reale, l'articolo 1 viene accantonato, con l'intesa di collocarlo dopo tutti gli altri.

La Commissione passa all'articolo 2 e respinge un emendamento Guidi tendente a svincolare la nomina ad aggiunto giudiziario dall'esame del parere del consiglio giudiziario, nonché un emendamento Manco mirante ad estendere i poteri di valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Non vengono del pari approvati un emendamento Padula ed un emendamento Manco concernenti l'elevazione del periodo minimo, rispettivamente, di permanenza nella qualifica di uditore e di esercizio delle funzioni giurisdizionali. L'articolo 2, che diventa articolo 1, viene quindi approvato con una modifica suggerita dal relatore, stabilendosi pertanto che la nomina ad aggiunto sia effettuata dal Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere del consiglio giudiziario, espresso decorsi due anni dalla nomina ad uditore e dopo che siano state da questi esercitate per almeno un anno le funzioni giurisdizionali.

Ad un emendamento Valiante interamente sostitutivo dell'articolo 3, il deputato Guidi presenta un subemendamento tendente ad escludere che il parere del consiglio giudiziario verta anche sull'« equilibrio » dell'uditore e che possa fondarsi altresì su ogni altro elemento ritenuto rilevante. Dopo la reiezione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, ritirato dal Governo e fatto proprio dal deputato Manco, i deputati Leonetto Amadei, Musotto e Bozzi si dichiarano favorevoli alla prima parte del subemendamento Guidi, al quale sono contrari i deputati Manco e Alessi, il relatore ed il ministro. La Commissione respinge tanto la prima che la seconda parte del subemendamento, ed approva lo emendamento Valiante, per cui l'articolo 3, che diventa articolo 2, viene a stabilire che il parere del Consiglio giudiziario abbia per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la diligenza dell'uditore, i provvedimenti da questi redatti e ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini di una completa valutazione.

Respinto un emendamento Manco limitativo dei poteri del Ministero, l'articolo 4, che diventa articolo 3 e concerne la comunicazione

del parere suddetto all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia, viene approvato con delle modifiche di carattere formale proposte dal Governo e dal deputato Castelli.

Anche l'articolo 5, che diventa articolo 4, che consente al Consiglio superiore della magistratura di assumere gli ulteriori elementi di giudizio che ritenga opportuni, viene approvato con una modifica formale proposta dal deputato Castelli.

L'articolo 6, che diventa articolo 5, viene approvato con una modifica proposta dal deputato Manco: pertanto gli uditori che una prima volta non siano stati promossi aggiunti saranno sottoposti dopo un biennio a nuova valutazione. Se questa sarà positiva, la nomina ad aggiunto decorrerà dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'articolo 7, che diventa articolo 6, e prevede la dispensa dal servizio per l'uditore che sia stato valutato negativamente due volte, viene approvato con un emendamento presentato dal deputato Bozzi, che sopprime le parole « con provvedimento motivato ».

Si passa quindi all'articolo 1, già accantonato, e che il Governo propone di sostituire con altro testo in cui si preveda, oltre che la abrogazione delle vigenti norme, per la nomina ad aggiunto, anche l'abolizione del biennio obbligatorio di « pretorato ».

Il deputato Guidi dichiara che il gruppo comunista voterà contro la proposta di legge Bodrato, dato che essa consente di operare pericolose discriminazioni in sede di promozione ad aggiunto.

Viene quindi approvato l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1, che diventa articolo 7, e in fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Al termine della seduta il deputato Alessi chiede che il disegno di legge n. 1891, concernente la nomina a magistrato di Cassazione, sia inserito all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Il deputato Leonetto Amadei prospetta la necessità di riprendere la discussione di quel disegno di legge abbinando ad esso la proposta di legge Di Primio n. 2425, che è in corso di stampa. Il deputato Alessi concorda, e il Presidente assicura che non appena anche la proposta di legge n. 2425 sarà pervenuta alla Commissione riprenderà l'iter del disegno di legge, nonché della proposta di legge Alessi n. 185, già ad esso abbinata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 12. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il ministro di grazia e giustizia Oronzo Reale.

Proposte di legge:

Baslini: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (729);

Beragnoli ed altri: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio dell'attività di rivendita di giornali (1607);

Montanti: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio dell'attività di rivendita di giornali (1649).

Il deputato Guidi, in sostituzione del relatore De Poli, riferisce sulle proposte di legge, che tendono ad escludere la punibilità dei rivenditori di pubblicazioni periodiche per fatti nei quali in realtà non si può ravvisare né dolo né colpa da parte dell'autore. L'adozione di un provvedimento legislativo per ristrutturare questa materia si impone soprattutto in considerazione di certe pronunce giurisprudenziali, che destano indubbiamente viva perplessità.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di legge:

Alessi: Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla « recidiva » (192);

Cacciatore ed altri: Modificazione agli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746).

Il deputato Alessi domanda se il Governo sia in grado di sciogliere la riserva espressa in ordine alla proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge in esame.

Il ministro Reale fa presente che egli ha caldeggiato presso la Commissione giustizia del Senato la proposta di stralciare dal disegno di legge di riforma del codice penale la parte concernente la recidiva, onde consentirne una immediata approvazione e trasmissione alla Camera. È invece prevalso il proposito di addivenire ad uno stralcio di tutte le

norme concernenti la parte generale del codice penale. A questo punto ritiene che la soluzione del problema vada ricercata in un incontro tra i Presidenti delle due Commissioni, anche al fine di riequilibrare il lavoro legislativo, concernente il settore della giustizia, tra i due rami del Parlamento.

Il deputato Guidi concorda sulla opportunità di tale incontro, da integrare con opportuni contatti con i vari gruppi parlamentari. Egli è favorevole ad una soluzione del problema della recidiva che sia impostata su scelte qualitative: ma se la riforma generale dovesse farsi attendere per lungo tempo, allora la soluzione prospettata nelle due proposte di legge in esame sarebbe da preferire, in via transitoria.

Il deputato Alessi insiste perché la sua proposta di richiedere la sede legislativa sia posta in votazione nonostante il mancato assenso del Governo. Il deputato Guidi non ritiene opportuno procedere a tale voto, mentre il deputato Manco è di diverso avviso, opinando che sia necessario che ognuno assuma su questo problema la sua parte di responsabilità.

Il relatore Musotto non ritiene conveniente affrontare il problema della recidiva prescindendo dalla generale riforma del codice penale.

Il ministro Reale precisa che il suo dissenso sulla richiesta del deputato Alessi non discende da una valutazione negativa del merito delle proposte di legge in esame, che, opportunamente modificate, riscuoteranno anzi il suo giudizio positivo. Egli si preoccupa di non contribuire a creare una situazione di conflitto tra i due rami del Parlamento.

Il Presidente dichiara di non condividere le argomentazioni del relatore Musotto, perché non crede che si possa sostenere l'impossibilità di riformare singole norme del codice penale in pendenza della ristrutturazione dell'intero codice. Dissente altresì dall'opinione espressa dal ministro Reale, e si preoccupa del fatto che gli asseriti propositi di tutela delle prerogative dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento si ripercuotono su tante persone che soffrono in carcere e non possono scendere a manifestare nelle piazze.

Ritiene comunque doveroso, anche in considerazione della costante prassi che esclude l'accoglimento di richieste di trasferimento in sede legislativa non appoggiate da tutti i gruppi e dal Governo, invitare il deputato Alessi a soprassedere per qualche tempo sulla sua richiesta, onde valutare i prossimi svi-

luppi della situazione. Il deputato Alessi aderisce all'invito del Presidente, che rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

In fine di seduta il deputato Guidi chiede che venga esaminato al più presto il disegno di legge n. 2474 concernente la concessione di amnistia e indulto. Dopo l'intervento dei deputati Alessi e Padula viene stabilito di riservare il prossimo mercoledì pomeriggio all'esame di questo provvedimento.

Il deputato Pellegrino domanda al ministro Reale quale siano gli intendimenti del Governo per venire incontro alle esigenze manifestate dai numerosi detenuti che stanno in questi giorni attuando uno sciopero della fame. Ritene opportuno effettuare al più presto, in sede di indagine conoscitiva, sopralluoghi negli stabilimenti penitenziari in cui sono in corso tali scioperi.

Il ministro Reale osserva che il disegno di legge sull'amnistia e il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento penitenziario costituiscono un'adeguata risposta alle suddette istanze.

Il deputato Pellegrino si riserva di presentare delle interrogazioni su questi problemi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 12,45. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno e proposte di legge:

Norme sulla navigazione da diporto e ad uso privato (2338);

Felici ed altri: Titoli di abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto (2149);

Durand de la Penne: Norme per la nautica di diporto (2257);

(Parere alla X Commissione).

Il deputato Pietro Micheli riferisce favorevolmente sul disegno di legge, formulando alcune osservazioni che la Sottocommissione approva, deliberando, pertanto, con l'astensione del deputato Cataldo, di esprimere parere favorevole con osservazioni al disegno di legge, nonché sulle proposte di legge nei limiti di cui al testo governativo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,5.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI.

Proposta di legge:

De Meo: Modifica dell'articolo 332 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (*Parere della II e della XII Commissione*) (2270).

La Commissione affronta l'esame della proposta di legge n. 2270 intesa ad unificare le facilitazioni concessi alle fiere meridionali in base alle leggi n. 505 del 1965 e n. 209 del 1966.

Il relatore Di Lisa esordisce facendo osservare come il provvedimento sia stato suggerito dal rifiuto opposto all'Ente autonomo fiera di Foggia dalla Cassa per il Mezzogiorno in ordine all'erogazione del contributo industriale a fondo perduto, in base alla considerazione che nella legislazione attuale si fa riferimento alle sole agevolazioni creditizie e non anche agli incentivi. Limitandosi per il momento ad alcune brevi considerazioni preliminari, sottolinea la validità della logica cui si ispira la proposta in esame, in quanto su un piano di equità non si può negare l'opportunità dell'estensione alle altre fiere meridionali, nominate nel provvedimento, dei benefici concessi alla Fiera di Bari; ma osserva che sarebbe forse il caso di includere le facilitazioni che si intende concedere nel più vasto capitolo concernente gli incentivi per l'apparato commerciale, anziché in quello relativo agli incentivi concernenti gli impianti industriali: ciò al fine di evitare ogni possibile decurtazione dei contributi previsti a favore degli investimenti industriali. Chiede, comunque, di rinviare l'esame della proposta di legge in attesa di prendere cognizione dell'opinione del Governo in materia.

Dopo brevi interventi del Presidente Tremelloni e del deputato De Laurentiis, l'esame della proposta di legge è rinviato ad una successiva seduta.

Disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione

dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (*Parere alla I Commissione*) (808).

Su proposta del deputato Tarabini (che sostituisce il relatore Fabbri) la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, in attesa che la competente Commissione di merito trasmetta il nuovo testo del provvedimento, già in fase di avanzata elaborazione e sul quale più opportunamente potrà esprimere il proprio orientamento la Commissione bilancio.

Il deputato Gastone dichiara di non condividere tale rinvio, poiché, essendo venute meno le ragioni che a suo tempo motivarono la richiesta da lui stesso avanzata di rimettere l'esame del provvedimento alla competenza della Commissione in sede plenaria, ben potrebbe quest'ultima definire il proprio parere anche in ordine al testo in precedenza esaminato, giacché nessuna ulteriore conseguenza finanziaria discende dalle modifiche introdotte dalla Commissione Affari costituzionali al testo medesimo.

Disegno di legge:

Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (*Parere alla VI Commissione*) (2223).

Il relatore Tarabini ricorda l'esame già condotto sul disegno di legge in seno al Comitato pareri e la proposta ivi avanzata dallo stesso Presidente del Comitato di investire la Commissione in sede plenaria dell'ulteriore esame del provvedimento, al fine di consentire una più ampia ed approfondita valutazione non solo e non tanto delle questioni concernenti la copertura finanziaria quanto e soprattutto della scelta e della destinazione di spesa oggetto della iniziativa legislativa in esame. Al riguardo, il relatore tiene a ribadire il proprio convincimento che le spese considerate nell'articolo 1 del disegno di legge rientrino nelle funzioni normali della regione, mentre la concessione di contributi straordinari deve essere finalizzata al raggiungimento di scopi particolari e speciali di politica economica.

Il deputato Colajanni tiene a sottolineare la limitazione specificamente introdotta dall'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta rispetto alla più ampia dizione dell'articolo 119 della Costituzione,

che stabilisce la concessione di contributi statali speciali « per provvedere a scopi determinati ».

Il deputato Di Lisa si dichiara contrario al disegno di legge in esame, proprio perché lo statuto della Valle d'Aosta limita la concessione di contributi speciali da parte dello Stato a finalità determinate, « che non rientrino nelle funzioni normali della Valle ».

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli ritiene che, proprio nel momento in cui il Parlamento si accinge a varare l'ordinamento regionale, si debba richiamare alla esigenza di subordinare la erogazione di contributi statali straordinari in favore delle regioni alla elaborazione di un piano di programmazione economica nazionale.

Su proposta del relatore Tarabini, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere alla duplice condizione: *a*) che la maggiore spesa implicata dal disegno di legge sia imputata a riduzione del capitolo n. 5381 del bilancio Tesoro 1969 (sul quale risulta iscritto un accantonamento di 3 miliardi per il finanziamento del disegno di legge in esame): in tal senso, dovrà risultare convenientemente modificato il primo comma dell'articolo 2 del provvedimento; *b*) che risulti preventivamente perfezionato il provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969 (attualmente all'esame del Senato), richiamato a copertura della maggiore spesa implicata.

La Commissione solleva, peraltro, ampie riserve circa la legittimità della corresponsione di un contributo straordinario da parte dello Stato per il finanziamento di spese che dovrebbero rientrare nella competenza normale della regione Valle d'Aosta ed alle quali dovrebbe provvedersi attraverso gli strumenti della finanza regionale ordinaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono il Ministro delle finanze, Preti, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

La Commissione riprende in esame, per l'articolo 2, i problemi del cumulo dei redditi familiari e quelli relativi alle detrazioni.

Il Ministro Preti fornisce le cifre relative ai gettiti e alle stratificazioni dei redditi richieste dai commissari avvertendo che si tratta di stime approssimative anche se significative.

Per il 1970 i gettiti sono così prevedibili: ricchezza mobile 1.630 miliardi, di cui 1.320 sulle persone e 310 sulle società; complementare: 357 miliardi; imposta di famiglia 210 miliardi; addizionali 535 (di cui 75 da società). Le imposte dirette sulle persone ascendono quindi a 2.347 miliardi cui sono da aggiungere 30 miliardi per redditi da terreni e fabbricati per un totale di 2.377 miliardi.

Fino a 2 milioni di reddito i contribuenti sono 9 milioni e 400 mila per un imponibile di 10.170 miliardi e una imposta di 1.017 miliardi. Da 2 a 5 milioni di reddito i contribuenti sono 2 milioni e 220 mila per un imponibile di 6.500 miliardi ed una imposta di 740 miliardi. Oltre 5 milioni i contribuenti sono 380 mila per un imponibile di 3.130 miliardi ed una imposta di 627 miliardi.

In totale circa 12 milioni di contribuenti per un reddito imponibile di 19.800 miliardi ed una imposta, con le nuove aliquote, di 2.404 miliardi.

Non rientrano nel calcolo le evasioni, le sottovalutazioni, le prestazioni non tassate.

Le detrazioni prospettate dal disegno di legge comportano minori gettiti così classificabili: la detrazione generalizzata di lire 30.000 comporta in meno 360 miliardi, quella di 25.000 una diminuzione di 240 miliardi, quella di 10.000 reca una diminuzione di 80 miliardi, per un totale di minor gettito di 680 miliardi.

Aumentando la prima detrazione a 36.000 lire si avrebbe una diminuzione di gettito di 432 miliardi; aumentando a 36.000 lire la seconda detrazione, la contrazione di gettito salirebbe a 340 miliardi e portando a 12.000 lire la terza detrazione la diminuzione sarebbe di 85 miliardi per un totale di 857 miliardi, cifra questa ultima che il Governo considera con una certa preoccupazione. In termini di beneficio per i contribuenti le detrazioni del disegno sono per la prima categoria (fino a due milioni) di 534 miliardi che salirebbero a 672, per la seconda categoria (da due a 5

milioni) di 121 miliardi che salirebbero a 155, e per la terza categoria di 19 miliardi che salirebbero a 24 miliardi.

Circa il problema del cumulo dei redditi familiari il Governo è disposto, se pur con evidente preoccupazione, ad escluderlo per i redditi fino a 3 milioni cumulativi.

I deputati Raffaelli, Serrentino, Bima e Pandolfi prospettano l'opportunità del ritocco delle aliquote da correlarsi all'aumento delle detrazioni onde far fronte ai minori gettiti.

La Commissione esamina quindi congiuntamente gli emendamenti ai punti 3), 7), 8) e 9) dell'articolo 2. Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Laforgia, Serrentino, Pandolfi, Azzaro, Castellucci, del relatore Bima e del Ministro Preti la Commissione modifica il punto 3) dell'articolo 2 approvando il seguente emendamento frutto della congiunta iniziativa del deputato Lenti e del Governo:

Dopo le parole: rapporti familiari, *aggiungere le parole:* con esclusione dei redditi inferiori a lire 3.600.000 annue complessive.

La Commissione respinge quindi il seguente emendamento Raffaelli:

Sostituire il punto 7), con il seguente:

7) detrazione dall'imposta di una somma di lire 60.000 per i lavoratori dipendenti, per gli artigiani ed i commercianti iscritti nei rispettivi albi, e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, qualora il reddito non sia superiore a lire 5 milioni annui.

Approva invece, favorevole il Governo, il seguente emendamento, presentato in testi distinti, dai deputati Raffaelli e Santagati:

Al punto 7) sostituire le parole: 30.000, *con le parole:* 36.000.

La Commissione approva, favorevole il Governo, il seguente emendamento Cirillo:

Al punto 8), dopo le parole: per i lavoratori dipendenti, *aggiungere le parole:* e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli.

Al punto 8, lettera a), la Commissione approva, favorevole il Governo, un emendamento frutto della congiunta iniziativa dei deputati Lenti, Serrentino, Santagati, che eleva la cifra ivi prevista da lire 25.000 a lire 36.000.

Alla lettera b) del punto 8, respinti i concorrenti emendamenti Santagati, Lenti e Raf-

faelli, la Commissione approva l'emendamento del Governo che porta la cifra ivi prevista di 10.000 a 12.000.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Raffaelli e Vespignani intesi a stabilire detrazioni di 10 mila lire e di 20 mila lire per spese di trasporto per i lavoratori rispettivamente residenti e non residenti nel comune sede del luogo di lavoro.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Laforgia, Carrara, Pandolfi, Azzaro e del relatore Bima la Commissione approva il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Governo (dopo aver respinto un *sub* emendamento Raffaelli inteso ad elevare la cifra di 48 mila lire a 74 mila e ad eliminare il riferimento alla non cumulabilità con le detrazioni di cui al punto 8):

8-*bis*) detrazione per i pensionati di lire 48 mila non cumulabili con le detrazioni di cui al punto 8.

La Commissione rinvia all'articolo 11 l'emendamento Raffaelli relativo alla variazione dell'entità delle detrazioni col variare del costo della vita, ed approva, al punto 9), il seguente emendamento sostitutivo presentato dai deputati Pandolfi, Serrentino ed altri;

9) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta di una somma di lire 36.000 per il coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella B per le altre persone a carico.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento del relatore Bima:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

13) determinazione del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo.

Respinge invece il seguente emendamento Napolitano Francesco:

Inserire il seguente punto:

13-*ter*) I redditi di lavoro subordinato sono costituiti da tutti i compensi, comunque denominati, derivanti dal lavoro prestato e relativi al periodo d'imposta.

Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza rientrano fra i redditi di lavoro.

Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Le trasferte, le diarie e simili concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare.

La Commissione accantona quindi l'ulteriore definizione dell'articolo 2 per il quale il Governo si riserva la riformulazione del punto 5 ed i deputati comunisti un punto o articolo aggiuntivo relativo all'intassabilità delle pensioni fino al limite di 1.200.000 lire.

Il Presidente rinvia quindi a lunedì prossimo alle ore 16 il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori «fuori ruolo» (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori «fuori ruolo» (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351).

Si prosegue l'esame dei provvedimenti.

Il deputato Mattalia rileva che l'urgenza dei provvedimenti all'ordine del giorno dipende da un lato dai ritardi dell'azione del

Governo e dall'altro dalla insufficiente attuazione delle leggi preesistenti. I provvedimenti in questione si presentano come provvedimenti di normalizzazione amministrativa e non invece, come sarebbe stato auspicabile, come provvedimenti tesi a risolvere in via di principio il problema dell'invecchiamento delle strutture della scuola. Osserva che alcuni aspetti condizionanti la soluzione di tale problema di fondo non vengono affrontati: tra questi, ad esempio, la soluzione del problema dell'edilizia scolastica che si pone come presupposto ineliminabile dell'affermazione del principio della limitazione del numero di alunni per classe. Conclude chiedendo che la proposta di legge n. 1517 venga inserita nel blocco di provvedimenti in discussione.

Il deputato Canestri, ricordando come, ad un anno dagli accordi intercorsi tra Governo e sindacati, il problema dei fuori ruolo sia andato ulteriormente complicandosi soprattutto per le nuove tematiche che il mondo sindacale sta portando avanti, afferma che la soluzione di quel problema in via legislativa diventa sempre più difficile per i collegamenti ormai in atto tra esso ed altri problemi, quali ad esempio quello della riforma della scuola media superiore, del significato da attribuire agli studi universitari e, più in generale, delle scelte economiche condizionanti lo sviluppo della società e quindi anche della scuola. Per tali motivi osserva che i provvedimenti all'ordine del giorno hanno inevitabilmente un carattere provvisorio e sperimentale ed è proprio alla luce di tali caratteri che il suo gruppo considera le singole scelte da essi implicate. Accanto ai due punti fondamentali dell'adozione di un meccanismo di rapida immissione in ruolo degli insegnanti già abilitati ed al blocco dei concorsi e delle abilitazioni, ritiene necessaria l'affermazione del posto orario, del limite di alunni per classe, della scuola a tempo pieno e della qualificazione e dello sviluppo dell'edilizia scolastica. Passando ai corsi abilitanti da costituire, ritiene che essi dovranno essere di durata annuale, articolati secondo un massimo di decentramento territoriale, legati con la dimensione sociale nella quale l'insegnante vive ed organizzati in forme di autogestione avanzata: tuttocì evidentemente esclude che i corsi si concludano con un esame.

Il deputato Bini, augurandosi che non ci si limiti ad una mera sanatoria ma che i corsi abilitanti possano costituire la base per la realizzazione del concetto di aggiornamento degli insegnanti, ritiene che i corsi abilitanti debbano essere aperti a tutti gli insegnanti

tanto della scuola media dell'obbligo quanto della scuola media superiore. Dichiarandosi d'accordo sull'affermazione del posto orario, del limite di alunni per classe e dell'aggancio automatico del numero di posti alla crescita della popolazione scolastica, afferma che i contenuti culturali dei corsi non dovranno essere improntati né al nozionismo né al metodologismo puro; essi dovranno invece tendere ad un approfondimento culturale legato agli approfondimenti didattici che porti all'instaurazione di un diverso rapporto tra insegnanti ed alunni. Nella organizzazione dei corsi bisognerà dare uno spazio maggiore agli esperti esterni più che agli esponenti della burocrazia ufficiale; la direzione dei corsi non dovrà essere affidata da una categoria specifica, come ad esempio quella dei presidi ed, infine, si dovrà assicurare il massimo decentramento territoriale e la possibilità di frequentare i corsi senza trascurare la scuola ma, al contrario, sperimentando in essa quanto si va via via apprendendo in quelli. Conclude osservando che una prova finale dei corsi sotto forma di relazione sarà inevitabile e che una commissione parlamentare mista affiancata da professori universitari dovrà partecipare alla elaborazione dei programmi dei corsi.

Il deputato Bardotti, affermando di condividere l'affermazione secondo la quale destinatari dei provvedimenti in questione non sono soltanto gli insegnanti ma tutte le componenti del mondo della scuola, osserva che bisogna conciliare la duplice esigenza di accelerare l'immissione in ruolo e di accertare l'idoneità di coloro che vengono concretamente immessi in ruolo. Tale duplice esigenza dovrà essere soddisfatta per l'appunto dai cosiddetti corsi abilitanti che dovranno avere contenuti culturali precisi e dovranno essere organizzati e gestiti sulla base di concetti di autonomia sia pure con gli opportuni controlli. Rilevata la necessità di un giudizio finale al termine dei corsi osserva che essi, pur dovendo in via di principio essere aperti a tutti gli insegnanti, dovranno per necessità di cose essere realizzati con una certa gradualità di tempo in ordine alla loro estensione generale.

Il deputato Granata, premesso che è giunto al momento di pervenire a delle conclusioni sul problema in esame e che perciò ogni parte politica deve assumersi le proprie responsabilità, contesta l'affermazione secondo cui si tratterebbe di provvedimenti di sanatoria, poiché, al contrario, essi dovranno porsi come il primo passo per la ripresa del mondo della

scuola. Osserva che nella Commissione si è giunti ad un certo accordo su determinati punti e fra questi quello dell'abolizione della abilitazione come prova nozionistica e della sua sostituzione con i corsi abilitanti che però, a suo giudizio, dovranno essere aperti a tutti.

I contenuti di tali corsi dovranno realizzare un'integrazione dell'asse culturale con l'asse professionale attraverso lavori di gruppo, sperimentazione e contatti con esperti esterni ai quali dovrà essere data la maggiore pubblicità; vi dovrà inoltre essere necessariamente una qualche forma di giudizio finale. Si dichiara favorevole all'autogoverno dei corsi e perciò contrario all'attribuzione ai presidi della loro direzione; dovrà procedersi alla formazione di elenchi dai quali verranno tratti coloro che dirigeranno i corsi sulla base non della loro posizione gerarchica bensì della loro preparazione. Osservato che sarà utile istituire una commissione parlamentare che contribuisca alla elaborazione dei contenuti culturali dei corsi, conclude ribadendo la necessità di ridurre almeno a 25 il numero degli alunni per classe e di stabilire i principi della non licenziabilità degli insegnanti, del posto orario e del blocco degli attuali esami di concorso e di abilitazione.

Il deputato Mitterdorfer interviene per prospettare alla Commissione la situazione nella quale si trova la scuola media della propria regione, obbligata a causa di carenze legislative ad impiegare quasi esclusivamente supplenti. Auspica perciò che a costoro si possa arrivare a dare una sistemazione di tipo organico.

Il Presidente Romanato rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposta di legge:

Mitterdorfer ed altri: *Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (Parere della I e della V Commissione) (560);*

Il Presidente Romanato comunica che la I Commissione Affari costituzionali ha espres-

so parere favorevole sulla proposta di legge all'ordine del giorno rimettendo tuttavia alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di istituire un ruolo speciale degli insegnanti per la scuola media di secondo grado delle valli ladine della provincia di Bolzano.

Il relatore Dall'Armellina, rimettendosi alla relazione già effettuata in sede referente, ritiene però necessario approfondire alcune questioni relative alla proposta di legge sulla base del parere della I Commissione.

Il deputato Mitterdorfer dà una serie di chiarimenti sulla proposta di legge auspicandone la sollecita approvazione. Il deputato Tedeschi preannuncia findora il voto favorevole a nome del proprio gruppo. Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati, chiede un breve rinvio della discussione onde approfondire alcuni elementi della proposta di legge, annunciando tuttavia l'impegno del Governo per una pronta ripresa alla prossima seduta della discussione del provvedimento.

Non essendovi obiezioni, il Presidente Romanato rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (1493).

Il relatore de' Cocci riferisce ampiamente sul disegno di legge, ponendo in rilievo la esigenza di pervenire ad una organica disciplina dell'uso del conglomerato cementizio che tenga conto del progresso tecnologico e consenta una penetrante vigilanza sulle opere eseguite. Si sofferma sulle lacune che presentano le norme vigenti in materia, che si tendono appunto a colmare con il disegno di legge in discussione, tenendo conto anche della disciplina esistente in proposito in altri

paesi, e conclude illustrando i singoli articoli del disegno di legge, di cui sottolinea la neutralità rispetto al problema delle competenze professionali degli ingegneri e dei geometri, ed auspicando la sua approvazione anche se esso presenta talune carenze in ordine alle costruzioni private in conglomerato cementizio ed alle costruzioni in acciaio.

Il Presidente Baroni rinvia quindi ad altra seduta la discussione generale.

Proposta di legge:

Fracassi: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (Urgenza) (731).

Il relatore Pisoni riferisce sulla proposta di legge, ricorda le provvidenze già disposte in passato a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1915, in parte ancora alloggiate in baracche, che si intendono appunto eliminare con il provvedimento in discussione. Illustra quindi la situazione esistente nei comuni terremotati e preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, diretti ad introdurre modifiche alle modalità di intervento, specie per quanto riguarda l'escuzione delle opere di urbanizzazione ed il reperimento delle aree edificabili.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, che fornisce alcune indicazioni in ordine allo svolgimento della discussione, interviene il deputato Ferretti, il quale rileva la insufficienza della proposta di legge ai fini di una definitiva soluzione del problema, chiede chiarimenti sul numero degli alloggi che si intendono realizzare con il provvedimento in discussione, e propone di procedere alla emanazione di norme generali a favore di tutte le popolazioni colpite dai terremoti. Chiede quindi notizie in ordine al titolo in base al quale molte famiglie occupano gli alloggi provvisori allora realizzati, sottolinea la necessità di limitare la sfera di operatività delle provvidenze previste con riguardo ai soli eredi di coloro che ebbero le case distrutte dal terremoto, si sofferma sui ritardi intervenuti nella spesa dei fondi già stanziati e sui criteri di scelta delle aree per i nuovi insediamenti e conclude ribadendo la necessità di affrontare il problema nel suo complesso.

Il Presidente Baroni indica le ragioni di carattere oggettivo che hanno determinato un ritardo nella inserzione all'ordine del giorno della proposta di legge.

Il deputato Amodei propone di collegare la soluzione del problema in esame a quella che dovrà essere assunta sul piano generale in occasione della discussione del disegno di legge n. 981, attualmente all'esame del Senato.

Il deputato Beragnoli, dopo aver dato atto al Presidente Baroni della sussistenza di ragioni oggettive che hanno finora impedito la discussione della proposta di legge, auspica che possa pervenirsi al più presto all'approvazione del disegno di legge n. 981, opportunamente rielaborato. Si sofferma sulla necessità di nuovi alloggi in diverse zone del paese in conseguenza dei terremoti, sollecita l'assunzione di soluzione globale di tale problema, pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario all'approvazione della proposta di legge in discussione, a condizione che ciò sia accompagnato dall'impegno del Governo a pervenire alla soluzione globale suddetta, tenendo anche conto della problematica relativa all'assetto del territorio.

Il deputato Fracassi, sottolinea la peculiarità del problema delle zone terremotate della Marsica e la esiguità degli stanziamenti disposti in passato per la sua soluzione, illustra analiticamente la situazione edilizia esistente nelle zone stesse, si sofferma sulla necessità di nuovi stanziamenti per risolvere almen i problemi più urgenti e conclude proponendo di procedere alla costituzione di un comitato ristretto al fine di giungere ad una possibile intesa tra tutte le forze politiche sulle modifiche da introdurre alla proposta di legge da lui presentata, e di continuare la sua discussione nel momento in cui ciò apparrà più opportuno al Presidente, al fine di sgomberare il campo da ogni preoccupazione elettorale.

Il deputato Tani anche a nome della sua parte politica, respinge ogni accusa di scarsa sensibilità al problema, ricordando in proposito la posizione assunta in occasione della discussione della legge n. 5 del 1968, e ribadisce la necessità di affrontare in modo globale ed organico il problema stesso.

La Commissione delibera quindi di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame degli articoli.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto sarà costituito oltre che da lui stesso e dal Relatore, dai deputati Achilli, Amodei, Ferretti, Fracassi, Nicolai, Quilleri e Sargentini, e che il comitato stesso si rinvierà martedì 12 alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176);

(*Parere alla XI Commissione*).

Il Relatore Pisoni propone di rinviare lo esame dei provvedimenti in attesa della definizione da parte della Commissione di merito di un testo unificato in corso di elaborazione.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Russo Vincenzo, che si associa a quanto proposto dal Relatore, la Commissione delibera in tal senso.

Proposta di legge:

Mancini Giacomo: Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza (1797).

Il relatore Achilli propone che la Commissione richieda che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa riservandosi di svolgere successivamente la sua relazione.

Dopo l'intervento del deputato Beragnoli, che sottolinea la sussistenza di analoghe esigenze in altre zone del paese e sollecita una programmazione della realizzazione di tutti gli edifici giudiziari necessari, la Commissione delibera quindi nel senso proposto dal relatore.

Al termine della seduta il Sottosegretario Russo, comunica che il Ministro dei lavori pubblici potrà riferire alla Commissione sulla situazione esistente nel comune di Pozzuoli tra quindici giorni.

Il deputato Conte fa rilevare che recentemente si sono verificate nuove scosse di terremoto nel comune stesso.

Il Sottosegretario Russo assicura che si renderà interprete presso il Ministro dei lavori pubblici delle preoccupazioni espresse dal deputato Conte.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Ministro della marina mercantile, Mannironi e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Disegno di legge:

Trasporto su strada di merci pericolose (2178).

Il relatore Marocco illustra il provvedimento, che intende consentire l'adeguamento alla normativa internazionale delle disposizioni interne in tema di trasporto su strada di merci pericolose; osserva che, trattandosi di materia essenzialmente tecnica e in rapida evoluzione, il disegno di legge opportunamente rinvia la definizione delle particolari prescrizioni tecniche a decreti ministeriali che possano essere rapidamente aggiornati a seguito di eventuali nuove esigenze dell'industria ed a modifiche in sede internazionale. Esaminati analiticamente i singoli articoli del provvedimento, conclude invitando ad approvarlo sollecitamente.

Dopo che i deputati Damico e Giachini hanno invitato il Ministero a procedere a preventive consultazioni con le categorie interessate all'atto dell'emanazione dei decreti ed espresso qualche preoccupazione circa la genericità della definizione delle merci pericolose, replicano brevemente il relatore Marocco ed il Sottosegretario Vincelli che fornisce assicurazioni agli intervenuti.

La Commissione approva quindi senza ulteriore discussione i singoli articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegni di legge:

Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2354);

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2356).

La Commissione inizia la discussione generale.

Interviene il deputato Ceravolo Sergio, che anzitutto lamenta il modo con cui vengono

presentati i due provvedimenti, non corredati di tutti i dati necessari per giudicare in che misura essi realizzino un effettivo svecchiamento e potenziamento della flotta. L'oratore esclude, per altro, che tali risultati (che potrebbero essere realizzati solo tramite un massiccio intervento a favore della flotta Finmare e un razionale utilizzo dei finanziamenti per i cantieri) possano essere realizzati con i due disegni di legge in discussione, i quali vanno solo incontro all'interesse dei grandi armatori che non coincide con l'interesse generale del paese. Sollecitando un'organica politica marinara che metta l'Italia al passo con i paesi più progrediti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Dopo un breve intervento del Ministro Mannironi, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, D'Arezzo.

Proposta di legge:

Di Nardo Raffaele ed altri: Norme per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto e scambio degli effetti postali, di distribuzione pacchi a domicilio, di vuotatura delle cassette d'impostazione, nonché per il personale dipendente dalle ditte concessionarie del servizio di recapito *in loco* (2184).

Il Presidente Guerrini, sostituendosi al relatore Russo Ferdinando, ricorda anzitutto la volontà più volte espressa dalla Commissione di eliminare ogni forma di appalto di servizi per conto dell'amministrazione postale, salvo casi eccezionali motivati da esigenze particolari. Quanto alla proposta di legge in esame osserva come essa miri a risolvere la situazione di alcuni dipendenti da ditte appaltatrici che hanno cessato l'attività ed a garantire la continuità di lavoro per i dipendenti di dette ditte.

Il Sottosegretario D'Arezzo, ricordato che la complessità del servizio postale rende necessario in alcuni casi il ricorso al sistema dell'appalto, sul quale comunque l'amministrazione è impegnata in un esame approfondito, rileva che la proposta di legge, mentre non affronta il problema in modo globale ma tende solo a risolvere alcune situazioni parti-

colari che l'amministrazione ha potuto in altro modo sanare, urta contro il principio che impone il pubblico concorso per l'assunzione ad un pubblico impiego.

Dopo interventi dei deputati Cebrelli, Amodio, Azimonti e Brizioli, che sollecitano una nuova normativa tendente ad eliminare gli appalti, su proposta del Presidente Guerrini il seguito dell'esame è rinviato in attesa che la I Commissione esprima il prescritto parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI NELLE AREE METROPOLITANE E NEL MEZZOGIORNO.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono il professor Vittorini, segretario generale dell'ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici e il dottor Sorrenti, ispettore generale della circolazione e del traffico.

Il Presidente ricorda che la Commissione ha già in altra seduta ascoltato le relazioni dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

Il professor Vittorini ed il dottor Sorrenti rispondono quindi ad alcune osservazioni del deputato Damico su una nuova politica unitaria dei trasporti e sugli organi di coordinamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Mammi.

Disegno di legge:

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale per l'anno 1970 (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (2454).

Il Presidente Servadei, in sostituzione del relatore Allegri, illustra le finalità del provvedimento che sostanzialmente si prefigge, in ottemperanza alla decisione del CIPE di cor-

relare i programmi del CNEN col piano nazionale di sviluppo 1971-1975, di assicurare la necessaria saldatura finanziaria per l'anno 1970. Il Presidente fa anche presente che di contro ai 50 miliardi e 400 milioni richiesti dal CNEN e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare per tale saldatura, si sono resi disponibili solo 32 miliardi e 500 milioni, confidandosi nell'aumento delle tasse erariali per la eventuale integrazione dello stanziamento.

I deputati Maschiella e Milani, annunciando l'astensione della loro parte politica, ricordano le precedenti discussioni della Commissione sulla situazione dell'Euratom e del CNEN restate prive d'un concreto sbocco politico e giudicano inaccettabile l'invalso sistema di finanziamento, occasionale ed incontrollabile nel suo impiego, che denuncia l'assenza di una chiara politica della ricerca. Anche i deputati Girardin e Helfer, pur dicendosi favorevoli all'approvazione del provvedimento, impegnano il Governo a chiarire definitivamente la sua linea in ordine alla riforma del CNEN ed alla correlazione tra la politica della ricerca e la programmazione economica. Il Sottosegretario Mammi, ribaditi i motivi dell'urgenza del disegno di legge, prende atto delle sollecitazioni emerse dalla discussione di cui riconosce tutta la validità. La Commissione approva gli articoli senza modificazioni e, in fine di seduta, procede all'approvazione del provvedimento nel suo complesso.

Disegno di legge:

Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (2456).

Il Presidente Servadei, in sostituzione del relatore Allegri, chiarisce la portata e l'urgenza del disegno di legge che, di fronte al venimento del contributo dell'Euratom per l'attività di ricerca indiretta a partire dal 1968, consente la prosecuzione di alcuni fondamentali programmi nucleari nazionali.

Il deputato Maschiella, annunciando la astensione del suo gruppo, ribadisce i concetti svolti in sede di discussione del precedente disegno di legge n. 2454 e sottolinea in particolare il fallimento di una politica nucleare artatamente ristretta nell'ambito dell'Europa dei sei. Il deputato Helfer, auspicato il superamento dell'attuale fase interlocutoria della politica nucleare europea, annuncia il voto favorevole della sua parte.

Il Sottosegretario Mammi, sollecitata l'approvazione del provvedimento, ribadisce l'im-

pegno di prospettare al Ministro la necessità d'una proficua discussione generale in seno alla Commissione sulla politica nucleare del Governo. Quindi la Commissione approva gli articoli senza modificazioni e, in fine di seduta, procede all'approvazione del provvedimento nel suo complesso.

Il Presidente, preso atto che precedenti impegni costringono il Sottosegretario Mammi ad assentarsi dalla Commissione, constata con rammarico l'impossibilità di proseguire nella discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno ed auspica per il futuro un miglior coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo ai lavori della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CATTANEI.*

La Commissione prosegue la discussione sulla relazione del Senatore Adamoli sull'indagine compiuta dall'apposito Comitato nel settore degli Istituti di Credito in Sicilia.

Dopo interventi del Senatore Li Causi e dei deputati Azzaro e Nicosia e dopo una breve replica del Senatore Adamoli, la Commissione decide di proseguire l'indagine per l'approfondimento di alcuni specifici aspetti del problema.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

Lunedì 11 maggio, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — Relatori: Silvestri e Bima — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 12 maggio, ore 10.

Discussione del progetto di Regolamento: esame di questioni accantonate.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Martedì 12 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2188);

— Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1924) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Riccio.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

GULLO ed altri: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista (309);

TOZZI CONDIVI: Norme interpretative e di adeguamento delle disposizioni riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni licenziato o comunque allontanato dal servizio danneggiato nella carriera durante il periodo fascista e riesame di posizioni (*Urgenza*) (474);

— Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ALMIRANTE ed altri: Estinzione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei provvedimenti di epurazione (157) — Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (*Urgenza*) (434) — (*Parere della II e della V Commissione*);

FRANCHI ed altri: Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (86) — (*Parere della IV Commissione*);

LUZZATTO ed altri: Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (*Urgenza*) (639) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

CASCIO: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative (1292) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Lucifredi.

Esame delle proposte di legge:

TOZZI CONDIVI: Inquadramento del personale delle Amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre Amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale (431) — Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*);

POLOTTI e SANTI: Immissione nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale tecnico di concetto ed esecutivo assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (1967) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

NANNINI ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253);

IANNIELLO: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (1963);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Mancini Antonio.

Parere sulla proposta di legge:

DI NARDO RAFFAELE ed altri: Norme per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto e scambio degli effetti postali, di distribuzione pacchi a domicilio, di vuotatura delle cassette d'impostazione, nonché per il personale dipendente dalle ditte concessionarie del servizio di re-

capito degli espressi *in loco* (*Urgenza*) (2184) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sul disegno di legge:

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

CURTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli affari esteri (1829);

— (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bosco.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 12 maggio, ore 16.

INDAGINE CONOSCITIVA
SUI TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI.

Audizione di Presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 13 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

CORTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri, (1829);

— (Parere della I e della V Commissione)
— Relatore: Pitzalis.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2283);

— (Parere della V Commissione) — Relatore: Storchi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e alla estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 (1725) — (Parere della IV Commissione) — Relatore: Granelli;

Ratifica ed esecuzione del nuovo testo della Convenzione dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e del nuovo testo del relativo protocollo finanziario, approvati il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'organizzazione nel corso della sua 36ª sessione (2251) — (Parere della V e della XII Commissione) — Relatore: Russo Carlo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 13 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FRACASSI: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (Urgenza) (731) — Relatore: Pisoni — (Parere della V Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso (Approvato dal Senato) (1493) — Relatore: de' Cocci — (Parere della IV Commissione).

Discussione del disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089) — Relatore: Calveti — (Parere della V e della VIII Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ASSANTE ed altri: Modificazioni alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (Urgenza) (1358);

BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 concernente i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2047) — (Parere della II e della V Commissione) — Relatore: Pisoni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 13 maggio, ore 16.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI TRASPORTI PUBBLICI
E PRIVATI.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali.

COMMISSIONE D'INDAGINE

(nominata dal Presidente a richiesta del
deputato Scalfari a norma dell'articolo 74
del Regolamento).

Mercoledì 13 maggio, ore 17.

RELAZIONI PRESENTATE

XIII Commissione (Lavoro):

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (2133) — Relatore: Mancini Vincenzo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 305 del 5 maggio 1970, a pagina 24, nella comunicazione delle

Relazioni presentate, sostituire la comunicazione indicata con la seguente:

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (2340) — Relatore: Cariglia.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.